

	COMUNE DI GENOVA	REPERTORIO n. ...
	Contratto fra il Comune di Genova e per la fornitura di	
	mezzi e relativo servizio di manutenzione quinquennale nell'ambito del Progetto ANCI	
	"Colonna Mobile degli Enti Locali" -CIG	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciannove il giorno ... (.....) del mese di in Genova, in una delle	
	sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove,	
	<u>INNANZI A ME</u> – Segretario Generale del Comune di Genova	
	sono comparsi	
	<u>PER UNA PARTE</u> - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9,	
	Codice Fiscale 00856930102, (di seguito Comune) rappresentato da....., nato a	
 il, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente	
	in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.	
	<u>E PER L'ALTRA PARTE</u> - con sede in, Partita	
	IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle	
	Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di	
 n..... rappresentata da nato a	
 il e domiciliato presso nella sua qualità di	
 munito degli idonei poteri a quanto <i>infra</i> .	
	Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono	
	certo;	
	p r e m e t t o n o	
	- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica	
	Appaltante - Settore Beni e Servizi n., l'Amministrazione comunale ha	
	1	

	stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, selezionando l'offerta	
	economicamente più bassa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), al	
	conferimento in appalto della fornitura di n. 5 mezzi e del relativo servizio di	
	manutenzione quinquennale per l'attuazione del Progetto Anci "Colonna mobile degli	
	Enti Locali" lotto unico - importo complessivo di Euro , oneri per la	
	sicurezza da interferenze pari a 0;	
	- che tale fornitura non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP	
	S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012,	
	convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;	
	- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n.	
	del, n. ... del, n. ... del, redatti durante le sedute di gara ed ai	
	quali si fa pieno riferimento, è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti di	
in quanto ha presentato l'offerta	
	economica più bassa;	
	- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80	
	del codice del contratti e gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6	
	settembre 2011 e s.m.i., nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti	
	nel Capitolato, con successiva determinazione dirigenziale della medesima Direzione	
	n....., esecutiva in data, il Comune ha aggiudicato definitivamente la fornitura di	
	cui trattasi alla Società	
	- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice e che sono decorsi	
	almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni e che sono in corso di validità i	
	DURC per la stipula del presente contratto;	
	2	

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 Oggetto e durata del contratto

Il Comune di Genova come sopra rappresentato, assegna a....., che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di n. 5 mezzi compreso il servizio di manutenzione quinquennale nell'ambito del Progetto ANCI "Colonna Mobile degli Enti Locali"

Articolo 2 Capitolato Speciale d'Appalto

L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti C.S.A.) e relativi Allegati uniti alla Determinazione Dirigenziale n., nonché alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. tutti provvedimenti della Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Beni e Servizi che costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera "..." perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 Ammontare dell'appalto

Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del presente contratto ammonta ad Euro, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, oltre I.V.A., L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto

	originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.	
	<u>Articolo 4 Articolazione dell'appalto</u>	
	Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura dei seguenti mezzi che saranno in dotazione alla Direzione Protezione Civile del Comune di Genova nonché il relativo servizio di manutenzione quinquennale, individuando il direttore dell'esecuzione nella persona.....	
	Il Direttore dell'esecuzione cura, in particolare i seguenti adempimenti: a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione del contratto b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando- attraverso opportuni controlli- che le attività e le prestazioni siano conformi con le prescrizioni del capitolato e a quanto previsto nell'ambito dell'offerta presentata in gara. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente il Comune procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dal successivo art. 10	
	L'Amministrazione comunale effettuerà controlli e accertamenti sull'osservanza da parte della Società appaltatrice di tutte le disposizioni contenute nel capitolato , riservandosi il Comune di risolvere il contratto, in danno alla Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile in caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali.	
	<u>Articolo 6 Sospensioni delle prestazioni</u>	
	La Società appaltatrice, non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione della fornitura, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.	
	4	

	La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora l'Impresa non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo PEC. In tale ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del Contratto.	
	<u>Articolo 7 Oneri a carico dell'appaltatore</u>	
	Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri disposti dal C.S.A.; in particolare l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	L'appaltatore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor nato a il che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Civica Amministrazione.	
	<u>Art. 8 Pagamenti</u> Gli eventuali pagamenti del servizio oggetto del presente accordo quadro saranno effettuati con le modalità previste per i pagamenti della Pubblica Amministrazione.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010.	
	Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.	
	La Società appaltatrice s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume	
	5	

espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.

Articolo 9 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia della perfetta esecuzione della fornitura e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società ha presentato polizza fidejussoria della emessa in il con il n. per l'importo di Euro ridotto ai sensi dell'art. 103 comma 1 del codice.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo, come previsto dall'art. 103 del Codice.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 10 Penali

I committenti, dopo la stipula del contratto, a tutela delle norme contenute nel C.S.A., si riservano di applicare in caso di inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate, per ciascuna delle fattispecie contestabili, all'art. 7 del C.S.A.; non è comunque precluso ai committenti il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa; se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Società predetta non fornisce alcuna

	motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, i	
	committenti applicheranno le penali previste.	
	L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare	
	il 10% dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare il	
	superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del	
	contratto.	
	Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dai committenti e verrà comunicato	
	alla Società; l'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel	
	provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da	
	operarsi in sede di pagamento della fatturazione.	
	<u>Articolo 11 Risoluzione del contratto</u>	
	La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere l'accordo quadro ai sensi degli artt.	
	1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente	
	esecuzione d'ufficio, a spese della Società, qualora la stessa non adempia agli obblighi	
	assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie,	
	ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate	
	violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora	
	qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato	
	disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa	
	nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione	
	in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.	
	Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C.	
	(Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie	
	a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;	
	7	

	b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;	
	c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;	
	d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;	
	f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.	
	g) ogni altra ipotesi di risoluzione contemplata dalle convenzioni per la stazione unica appaltante sottoscritta il 22 ottobre 2018.	
	Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere	
	8	

	della clausola risolutiva; la risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto	
	del Comune al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.	
	Costituirà inoltre causa di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le	
	applicazioni delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo	
	contrattuale.	
	Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di	
	tempestivo integrale adempimento; al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune	
	potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, che sarà incamerata	
	senza necessità di autorizzazione della stessa o diffide.	
	In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune, se necessario anche tramite	
	propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà	
	l'entità del danno subito; tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in	
	contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso	
	verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.	
	La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al	
	risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.	
	<u>Articolo 12 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza</u>	
	La Società è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto	
	nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
	attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e ad applicare la normativa in	
	materia di sicurezza e salute dei lavoratori.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli	
	Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute	
	9	

	su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e	
	procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	<u>Articolo 13 Responsabilità verso terzi e assicurazione - Referente</u>	
	La Società appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto	
	riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a	
	terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il	
	Comune e le Società partecipate da ogni responsabilità al riguardo; essa ha presentato alla	
	Direzione Stazione Unica Appaltante Settore Beni e Servizi la polizza assicurativa prevista	
	all'art. 5 del C.S.A., che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle	
	prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.	
	La Società designa quale referente/i per il presente Accordo quadro il/la sig./sig.ra	
nato/a ail, il/la quale curerà	
	direttamente i rapporti con il Comune e le Società partecipate, coinvolgendo, a seconda	
	delle fattispecie in esame, altri colleghi e soggetti esterni esperti.	
	<u>Articolo 14 Trattamento dati personali</u>	
	La Società è individuata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4,	
	comma 8 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). La Società dichiara di possedere	
	adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure	
	tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di Responsabile.	
	La Società, in qualità di responsabile, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei	
	principi previsti dal GDPR e attenendosi alle istruzioni del Titolare.	
	<u>Articolo 15 Documenti che fanno parte del contratto –</u>	
	Fa parte integrante del presente contratto l'offerta presentata in sede di gara	
	dall'appaltatore, sebbene non allegata in quanto non materialmente e fisicamente unita al	
	10	

	medesimo, ma depositata agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti	
	preso diretta conoscenza e accettandola integralmente.	
	<u>Articolo 16 Controversie</u>	
	Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti dall'interpretazione, esecuzione,	
	scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto,	
	saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.	
	<u>Articolo 17 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale</u> - Tutte le spese alle	
	quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria	
	ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società,	
	che vi si obbliga.	
	Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti	
	all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi	
	dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di	
	esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.	
	Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che consta di	
	quattordici pagine e parte della quindicesima da me redatto su supporto informatico non	
	modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici,	
	alle parti comparenti, le quali lo approvano e con me sottoscrivono digitalmente a termine	
	di Legge.	
	Per il Comune di Genova Dott.	
	Per la Società Signor	
	Ufficiale Rogante	
	Dott.	
	11	

